

Schema di Convenzione

Tra il Comune di San Sperate per la gestione del Centro Diurno del Comune di San Sperate

L'anno.....il giorno.....del mese di.....in San Sperate, nella sede della casa comunale sono personalmente comparsi:

Per l'Amministrazione comunale

.....nato ail.....c.f..... in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva di San Sperate, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta

Per la cooperativa:

.....nato a.....il.....c.f.in qualità di legale rappresentante con sede legale in.....alla via.....c.f/p.iva.....

Di seguito denominate congiuntamente "parti"

Premesso che:

- a) in data il Promotore..... presentava la proposta di Project Financing avente ad oggetto la "la "Riqualificazione per la gestione del Centro Diurno
- b) il Comune di San Sperate ha valutato positivamente la proposta e, con provvedimento n. ____ in data ____, ha inserito il relativo progetto negli strumenti di programmazione e ha proceduto all'approvazione del progetto stesso;
- c) in data ____ il Comune di S. Sperate ha pubblicato un bando ponendo a base di gara lo studio di fattibilità proposto dalla società;
- d) la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione a favore della società;
- e) le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione del "Centro Diurno del Comune di San Sperate";
- f) l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti si stipula quanto segue;

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente Convenzione:

Concedente: è il Comune di San Sperate.

Concessionario: è la società [.....].

Concessione: la progettazione definitiva, esecutiva, l'esecuzione dei lavori di la "Riqualificazione per la gestione del Centro Diurno" nonché la gestione economica del complesso sociale:

Convenzione: è la presente Convenzione regolante il rapporto di Concessione, sottoscritta tra il Concedente ed il Concessionario dopo la aggiudicazione;

Cronoprogramma: è l'elaborato allegato alla Convenzione, che individua i tempi previsti per i principali adempimenti delle parti;

Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e vincolante per le parti, che coincide con la data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

Data di Estinzione: la data in cui la Concessione cesserà di essere efficace e vincolante per le parti, che coincide con la cessazione di efficacia della Convenzione.

Equilibrio Economico Finanziario: è l'equilibrio del Piano Economico-Finanziario - allegato e parte integrante della Convenzione; l'Equilibrio Economico-Finanziario si considera alterato ove vengano significativamente modificati, nei modi e nei limiti definiti in Convenzione, il Costo di realizzazione dell'intervento o il Cronoprogramma ovvero gli altri presupposti espressamente indicati in Convenzione.

Evento del Concedente: è qualsiasi richiesta o ordine del Concedente cui il Concessionario sia tenuto ad adempiere, ovvero la violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della Convenzione; si considera altresì Evento del Concedente un atto imputabile alle singole amministrazioni coinvolte che costituisca impedimento alle attività del Concessionario.

Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della parte che subisca tale evento o circostanza da cui derivi l'impossibilità, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai sensi della Convenzione.

Piano Economico-Finanziario: l'elaborato, contenente l'esplicitazione dettagliata dei dati di ingresso che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica, allegato alla Convenzione, nonché le sue successive revisioni, effettuate nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione.

Proposta: l'insieme dei documenti presentati dal Proponente ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente: lo studio di fattibilità; lo schema di convenzione; il piano economico e finanziario; la specificazione delle caratteristiche del servizio; l'indicazione degli elementi di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/16; l'indicazione delle spese sostenute per la loro predisposizione;

Proponente: il soggetto che formula la Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Promotore: il soggetto il cui studio di fattibilità sia stato adottato da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.11.

Area interessata: indica l'area su cui sorge il centro sociale, sita nel Comune di San Sperate identificata al catasto al foglio, mappali Particella.....

ART.3 – DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE

Formano parte integrante della presente Convenzione:

- a. le premesse;
- b. capitolato speciale;
- c. capitolati prestazionali;
- d. piano di gestione e manutenzione;
- e. offerta del Concessionario;
- f. piano economico finanziario di copertura degli investimenti allegato all’offerta del Concessionario;
- g. cronoprogramma;

ART. 4 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, il Concedente affida al Concessionario l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione per la gestione del Centro Diurno”, nonché la gestione economica del complesso sociale.

Gli interventi previsti sono meglio descritti in tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati allo Studio di Fattibilità presentato dal Concessionario che qui si intendono integralmente richiamati.

La Convenzione sarà eseguita secondo i patti e le condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, atti che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si intendono integralmente richiamati e quindi inseriti nel presente contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La Concessione del servizio avrà una durata di 25 anni con decorrenza dalfino al

ART. 5 LUOGO DELL’ESECUZIONE

L’intervento oggetto della presente concessione verrà espletato presso la struttura comunale sita in via Papa Giovanni XXIII angolo via Sicilia.

I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per le attività oggetto della presente concessione e quelle ad esse strettamente correlate, con il divieto assoluto di svolgervi attività diverse.

Essi dovranno essere utilizzati dal Concessionario nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari, nonché delle disposizioni della presente Concessione.

PARTE II: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 6 - COSTO DELLA MANUTENZIONE

Il costo della manutenzione straordinaria del complesso sociale sarà sostenuto totalmente dal Concessionario.

ART. 7 - PROGETTAZIONE

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la gestione della contabilità e della sicurezza dei lavori sarà redatta integralmente dal Concessionario, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo dello studio di fattibilità, così come migliorato e redatto in preliminare in sede di offerta. E' a carico del Concessionario ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. Il Concessionario si impegna a presentare il progetto definitivo entro 90 gg. dalla data di stipula della presente convenzione.

Il progetto esecutivo verrà presentato nel rispetto del cronoprogramma entro _____ gg. dall'approvazione del progetto definitivo.

ART.8 - DIREZIONE LAVORI

La Direzione dei Lavori sarà eseguita da tecnici di fiducia del Concessionario, secondo le disposizioni vigenti in materia, con relativo onorario a carico del Concessionario e comprenderà in particolare:

- il controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- la verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato;
- la verifica dell'osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;
- la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Comune la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

ART.9 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla struttura da adibire a centro diurno sostenendo integralmente i costi.

Le opere di manutenzione straordinaria saranno eseguite, completate e messe in esercizio nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti nel cronoprogramma dell'intervento da approvare col progetto definitivo.

ART.10 – MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA

Il Concessionario, oltre agli oneri per la progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria del centro sociale, accollandosi in via esclusiva i costi degli interventi medesimi.

Fanno parte della manutenzione ordinaria le riparazioni localizzate, la sostituzione dei materiali o apparecchiature il cui invecchiamento o logorio è inevitabile; l'applicazione di vernici, pitture o resine diverse, la pulizia, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientra tra le opere di manutenzione la pulizia e manutenzione delle aree esterne relativi giardini.

Il Concessionario garantisce per tutto il periodo di Concessione la piena ed effettiva disponibilità della struttura in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione. Tale garanzia sarà operativa ed esigibile anche nel caso in cui venissero rilevati vizi ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile

imputabili allo stesso Concessionario o agli affidatari o subaffidatari dei lavori, ferme restando in favore del Concedente o del Concessionario le ulteriori garanzie stabilite nelle suddette disposizioni del codice civile.

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della struttura, in modo da garantirne il regolare utilizzo agli avventori degli impianti e delle strutture per tutto il periodo di Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, le opere in perfetto stato di manutenzione e conservazione. In particolare il Concessionario è tenuto a:

- a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
- b) organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
- c) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari, con particolare riferimento alla tutela dei bambini frequentanti la struttura;
- d) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati.

ART. 11 - OPERE SUPPLEMENTARI E VARIANTI

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario opere non previste dal progetto approvato. In tal caso Il Concessionario predisporrà un apposito piano tecnico-finanziario che sarà sottoposto all'Amministrazione per l'approvazione e la successiva stipula dell'atto integrativo, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia.

ART. 12 – VIGILANZA

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, eserciterà la propria sorveglianza sulla realizzazione dei lavori e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente contratto. A tal fine, il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni, dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dal Concessionario, previe eventuali controdeduzioni. Il Concessionario dovrà fornire all'organo di controllo tutte le informazioni richieste, nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

ART. 13 - PROROGHE

Il Concessionario, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le opere entro il termine fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti del Concessionario per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 14 - SOSPENSIONI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro giorni 10 dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che determinarono la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con Il Concessionario, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

ART. 15 - COLLAUDO DELLE OPERE

1. Il Concedente provvederà a nominare il collaudatore delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere trasmessa dal Concessionario a mezzo PEC.
2. Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, l'adempimento sarà curato dal Concessionario, incaricando professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.
3. Entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere stesse, il collaudatore consegnerà al Concedente e al Concessionario il certificato di collaudo.
4. Qualora il Concedente non provvedesse all'approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni dall'emissione dello stesso, questo si intenderà reso in senso favorevole.
5. Le spese del collaudo, ivi comprese quelle relative al corrispettivo del collaudatore, sono poste a carico del Concessionario che le anticiperà al Concedente.
6. Per il collaudo il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutta la documentazione eventualmente necessaria e richiesta dallo stesso.
7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sarà tenuto, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l'opera eseguita a regola d'arte.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 102 del Nuovo Codice dei Contratti.
9. Il Concessionario potrà richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle opere previste. Il Concedente provvede all'emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla richiesta del Concessionario. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 4.

PARTE II: GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 16 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario si impegna altresì, a svolgere i servizi , sostenendone i costi di gestione, di seguito specificati:

- Macroarea Anziani;
- Macroarea Minori; i Servizi Del Doposcuola;
- Sportello Di Counselling Individuale Per I Ragazzi Del Doposcuola;
- Attività Ludico Ricreative, Educative, Motorie Ed Espressive (Laboratori).
- Servizio Ludoteca;
- Sala computer;
- Area Biblioteca;
- Attività laboratoriali;
- Organizzazione mostre, convegni e seminari
- Sportello di Sostegno Alla Genitorialità;
- Progetto Incontri Protetti.

Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti nella proposta per tutta la durata della Convenzione.

9. Nella gestione del servizio il Concessionario si obbliga a disporre l'apertura secondo le fasce orarie stabilite e meglio dettagliate nella documentazione allegata così come le tariffe. La struttura dovrà osservare periodi di chiusura per le manutenzioni diverse

ART. 17 – MODIFICHE NORMATIVE

Qualora nel corso della gestione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi, tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al Concessionario sia al Concedente di chiedere la revisione della Concessione. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti da concordare di volta in volta.

PARTE III – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 18 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL COMUNE

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o suoi rinnovi o proroghe, il Comune ha l'obbligo di:

1. espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto;
2. prestare la massima collaborazione al Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri.

ART. 19 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere e per l'espletamento dei servizi di gestione. Essa in particolare, nel corso della concessione, dovrà:

2. curare e svolgere ogni atto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione delle opere, all'espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi competenza sulle opere e sui servizi;
3. realizzare, a propria cura e spese, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, dal presente contratto con annessi allegati, i lavori strumentali all'esercizio del servizio in concessione, apportando se del caso tutte le migliorie concordate con il Comune;
4. procedere all'esecuzione dei lavori come dichiarato in sede di offerta;
5. provvedere alla gestione del complesso, per tutta la durata della concessione, nell'osservanza delle condizioni che devono regolamentare gli standards minimi di servizio da erogare, come da offerta;
7. redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;
8. fornire assistenza al collaudo in corso d'opera, statico e finale;
9. eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;
10. sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte del Concessionario e provvedere a tal fine a stipulare le relative polizze assicurative.

ART. 20 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO

1. Sarà a totale ed esclusivo carico della gestione, oltre quanto già specificato, quanto segue:

- a) Assumere tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, tributi locali, acquedotto e fognatura, telefono, prodotti per la climatizzazione ambienti, riscaldamento, disinfezione acqua e quanto necessario al funzionamento degli impianti
- b) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori
- c) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti per la gestione del presente accordo condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per la categoria specifica nonché rispettare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Verrà fornito all'amministrazione l'elenco di tutto il personale che opera negli impianti
- d) Assicurare la custodia dell'impianto compresi gli arredi ed attrezzature e delle aree di pertinenza

- e) Sollevare il comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali stessi.
- f) Stipulare apposite polizze assicurative con massimali adeguati per danni, furto, incendio, relativi all'impianto a garanzia delle responsabilità civile per infortuni agli utenti, dipendenti organizzatori e di tutti i frequentanti l'impianto.
- g) Assicurare durante l'orario di apertura dell'impianto la presenza di personale adeguato
- h) Non subappaltare l'impianto
- i) Mettere a disposizione i macchinari specifici necessari per la tosatura dei campi erbosi e la pulizia di tutte le strutture compresi cortili e giardini
- j) Mettere a disposizione a richiesta dell'amministrazione gli atti contabili
- k) Tutto il personale addetto dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli professionali e adeguata moralità documentata nei termini di legge.

ART.20 -CANONE DI UTILIZZO

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un canone concessorio annuo pari ad € 6.000,00.

ART.22 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

1. Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere su richiesta del Concedente una relazione sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.

ART. 23 - FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono: – guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili; – tumulti e occupazioni delle aree su cui ricade il centro o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto stesso.
 - scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;
 - fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità;
 - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;

- espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti da fatto del Concessionario
- inquinamenti che necessito interventi di bonifica dell'area interessata per cause non imputabili al Concessionario;
- epidemie e contagi;
- riduzione della somma dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi, diretti e indiretti, riferiti alle attività superiore al 15% per almeno due stagioni consecutive di gestione, causati da nuovi insediamenti all'interno del bacino di riferimento, di cui allo Studio di Fattibilità.

3. La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

ART. 24 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi dovrà fornire nella comunicazione al Concedente un'indicazione del Servizio che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

2. Entro 3 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione dei servizi interessato dall'evento.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi erogabili indicati nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 3 giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.

6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio:

a) qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del servizio, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a

quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui agli allegati.

7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo

ART. 25 - GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha prestato idonee garanzie come individuate in sede di gara e pari al % dell'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare, così come migliorato in sede di gara, parte integrante della proposta, mediante garanzia fideiussoria n. per €, emessa da Il Concessionario è obbligata a produrre, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa unica che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonché a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

rischio di esecuzione € _____,

responsabilità civile verso terzi € _____.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese che a qualunque titolo intervengano nell'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario a garanzia dell'attività gestionale ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria n. ... emessa da di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio. La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione.

L'incameramento avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 24 del presente atto.

ART. 26 – INADEMPIMENTI NON RISOLUTIVI E PENALI

Il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori ed il servizio oggetto della presente convenzione nei termini previsti.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori Il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo dei lavori del progetto esecutivo che verrà approvato.

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione dei servizi imposti dalla normativa e dalla presente convenzione, è tenuto al pagamento di una penalità che varia, a seconda della gravità, da un minimo di € ____ a un massimo di € ____.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione e richiesta di adeguamento al Concessionario, applica le sanzioni nei casi in cui non vi sia corrispondenza del servizio a quanto richiesto dalla presente convenzione. Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione può essere aumentata fino ad un massimo del doppio della sanzione iniziale.

L'applicazione della penale in caso di inadempimento, sia per la parte di lavori che di servizi, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale Il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione;

L'Amministrazione Concedente deciderà in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

E' fatta salva la facoltà di ricorrere, in caso di grave in adempimento, alla risoluzione della convenzione secondo le modalità previste dal successivo art.

ART. 27 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

La concessione potrà essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e previo preavviso di almeno sei mesi. In questo caso al Concessionario è rimborsato quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto contrattuale può essere disposta dal Concedente qualora:

- a)** Il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;
- b)** Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e di quelli previsti nella presente convenzione;
- c)** Il Concessionario nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri negligenza grave tale da comprometterne le finalità dell'intervento. Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui Il Concessionario ometterà di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza, così come verrà espletata dal Comune.

Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà al Concessionario un termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la decadenza. Qualora Il Concessionario sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente dichiarerà l'anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario tutte le opere e attrezzature realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, al fine di non compromettere la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà adottare

tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Concessionario. I danni conseguenti graveranno sul Concessionario, con facoltà del Comune di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione. In tutti i casi di risoluzione per motivi attribuibili al soggetto concessionario si applica, in quanto compatibile, l'art. 108, D.lgs. 50/16.

ART. 29 – MODALITA DI REVOCA

I rapporti tra le parti in seguito alla revoca per motivi di interesse pubblico saranno regolati come segue:

- a) qualora la revoca intervenga nel corso della costruzione delle opere, essa diventerà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento delle indennità di cui all'art. 27;
- b) qualora la revoca intervenga nel corso della gestione del servizio, il Concessionario continuerà a gestirle, fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 27 e fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

ART. 30– RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla scadenza della concessione e delle eventuali proroghe, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile in buono stato conservativo e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune.

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione, sarà deferita alla decisione del Giudice Ordinario.

ARTICOLO 32 - SPESE

Tutte le spese contrattuali, nonché le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto, sono a carico del Concessionario, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario è tenuto a modificare su richiesta del Comune concedente e d'intesa con il medesimo in forma scritta, i termini della convenzione, così come specificato nei punti e articoli precedenti, in relazione all'esperienza ed ai risultati conseguiti o in base a particolare necessità eventualmente insorte. Ciò include la definizione di eventuali dettagli operativi che si riterrà necessario ed opportuno modificare o introdurre e che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali alla convenzione stipulata.

Anche Il Concessionario avrà la facoltà di proporre la modifica delle condizioni della presente convenzione, ove necessario; resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di accettare o meno.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Il Responsabile dell'Area tecnica Manutentiva:

Il legale rappresentante del Concessionario:

Il Segretario comunale rogante: